

## Condizioni generali di acquisto di ZALLYS SRL

### 1 Efficacia delle condizioni generali

- 1.1 Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti contrattuali di acquisto tra la società Zallys s.r.l. (di seguito "Acquirente") ed i propri fornitori, ai quali viene data attuazione attraverso singoli ordini.
- 1.2 Le presenti condizioni generali di acquisto trovano applicazione anche se non espressamente richiamate e sottoscritte nei singoli ordini.
- 1.3 Eventuali disposizioni in deroga a quanto in esse previsto avranno efficacia solo se espressamente accettate per iscritto dalle parti.
- 1.4 Le presenti condizioni generali hanno efficacia fino a quando non siano state espressamente revocate dall'Acquirente ovvero siano sostituite da nuove condizioni.
- 1.5 Le presenti condizioni generali non vincolano comunque l'Acquirente a trasmettere al Fornitore futuri ordini di fornitura.
- 1.6 Il Fornitore rinuncia all'applicazione di proprie condizioni generali e particolari di vendita che dovranno in ogni caso ritenersi prive di ogni efficacia tra le parti.

### 2 Ordini

- 2.1 Gli ordini formulati dall'Acquirente (per iscritto, via e.mail o altri mezzi telematici ed elettronici) si intendono sempre integrati dalle presenti condizioni generali che rimangono nel complesso valide anche se alcune non fossero applicabili.
- 2.2 La conferma da parte del Fornitore deve essere data per iscritto: l'ordine deve pertanto intendersi perfezionato quando la relativa accettazione perviene all'Acquirente. Nel caso di ordine non seguito da accettazione scritta del Fornitore che tuttavia inizi le lavorazioni ai fini delle forniture, questo deve intendersi perfezionato, ai sensi dell'art. 1327 del Codice civile, nel momento e nel luogo di inizio dell'esecuzione delle suddette lavorazioni; in tal caso, il Fornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente l'inizio dell'esecuzione all'Acquirente.

### 3 Prodotti

- 3.1 Eventuali caratteristiche tecniche richieste dall'Acquirente nell'ordine, od in altro atto conseguente, per i prodotti oggetto della fornitura fanno parte integrante del contratto e costituiscono qualità essenziali a norma dell'art.1497 del Codice civile.
- 3.2 Il Fornitore, tenuto conto delle specifiche tecniche richieste dall'Acquirente, non può apportare alcuna modifica ai prodotti della fornitura senza preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente.

### 4 Modalità di consegna

- 4.1 La consegna dei prodotti avviene franco destino, nel luogo indicato nell'ordine. I prodotti contrattuali devono essere imballati secondo le modalità specificate nell'ordine o comunque preventivamente concordate con il Fornitore.
- 4.2 Il rischio per il danneggiamento e/o la perdita dei prodotti si trasferisce dal Fornitore all'Acquirente esclusivamente al momento dell'venuto scarico presso il luogo indicato nell'ordine. Pertanto, la fornitura viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del Fornitore, anche quando il vettore sia stato scelto dall'Acquirente. Il Fornitore sarà inoltre responsabile per l'eventuale danneggiamento e/o perdita dei prodotti, successivo alla consegna, ove conseguente ad imballaggio insufficiente o difettoso.
- 4.3 Ogni spedizione deve essere corredata da un documento di trasporto. Su tale documento dovrà essere tassativamente indicato il numero e la data di emissione dell'ordine. In difetto, la consegna dei prodotti contrattuali potrà anche venir rifiutata dall'Acquirente.
- 4.4 La fattura dovrà essere spedita agli uffici amministrativi dell'Acquirente. Anche nella fattura dovrà essere indicato il numero e la data di emissione dell'ordine.

### 5 Termini di consegna

- 5.1 Per la consegna dei prodotti farà fede la data di consegna apposta sui documenti di trasporto.
- 5.2 Consegne parziali o ripartite sono ammesse solo se pattuite od autorizzate dall'Acquirente preventivamente.
- 5.3 I termini di consegna convenuti e riportati sull'ordine sono essenziali ed inderogabili anche ai sensi dell'art.1457 del Codice civile. Pertanto, nel caso di ritardo della consegna, o di consegna parziale non

autorizzata, l'Acquirente avrà diritto di rifiutare la consegna stessa dei prodotti, intendendo l'ordine conseguentemente risolto. Vengono comunque fatti salvi differenti accordi ai sensi dei quali l'Acquirente, nonostante il ritardo della consegna dei prodotti o una consegna parziale, abbia ugualmente dichiarato di accettare l'esecuzione della fornitura.

### 6 Prezzo

- 6.1 I prodotti saranno forniti al prezzo convenuto nel relativo ordine di acquisto.
- 6.2 Il prezzo pattuito deve intendersi invariabile, con esclusione di ogni sua revisione.

### 7 Termini di pagamento

- 7.1 Il prezzo verrà pagato nei termini e modalità specificate nel singolo ordine. I pagamenti pro-quota, in caso di eventuali consegne ripartite, avverranno nei termini e modalità indicate a decorrere dalla consegna parziale.
- 7.2 I pagamenti verranno effettuati solo a condizione che la consegna sia avvenuta nei termini concordati e che i prodotti non siano affetti da vizio alcuno né da difformità.
- 7.3 Per la determinazione del termine di pagamento fa fede il giorno del ricevimento dei prodotti. Per prodotti consegnati in anticipo rispetto alla data indicata sull'ordine la decorrenza del pagamento sarà quella prevista comunque sull'ordine.

### 8 Incedibilità del credito

In deroga agli articoli 1260 e seguenti del Codice civile, i crediti derivanti dalle forniture non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi.

### 9 Garanzie

- 9.1 Il Fornitore garantisce espressamente: che i prodotti sono consegnati liberi da pegno, od altro diritto di garanzia, nonché da vincolo di riservato dominio, dovendo il titolo di proprietà venir pienamente e legittimamente trasferito all'Acquirente; la conformità dei prodotti forniti a quanto espressamente concordato, rispondendo anche delle conseguenze derivanti dalla consegna di prodotti che risulti in qualsiasi modo difforme rispetto all'ordine; la conformità dei prodotti a tutte le normative vigenti in Italia e nell'EU, con particolare riguardo alla sicurezza dei prodotti, manlevando, in difetto, l'Acquirente da ogni eventuale onere o pregiudizio.
- 9.2 Inoltre, il Fornitore garantisce i prodotti per vizi e difetti (*eventuale*: .., nonché per il loro buon funzionamento a norma dell'art. 1512 del Codice civile,) che siano in qualsivoglia modo riconducibili allo stesso Fornitore, per una durata di dodici mesi decorrenti dalla data di consegna dei prodotti.
- 9.3 L'accettazione dei prodotti consegnati all'Acquirente non costituisce riconoscimento della conformità degli stessi rispetto all'ordine nemmeno in riferimento ad eventuali vizi apparenti; non vi è quindi obbligo per l'Acquirente di disimballare i prodotti al momento dell'accettazione. In ogni caso, i prodotti ricevuti dall'Acquirente si intendono accettati con riserva di verifica delle quantità, qualità e termini di consegna, che potranno essere contestate anche successivamente ai termini previsti dal Codice civile.
- 9.4 Nell'ambito della garanzie sopra indicate, il Fornitore è tenuto, su richiesta e a scelta dell'Acquirente, alternativamente a: i) ritirare e riparare o sostituire i prodotti difettosi, inidonei, viziati o comunque difettosi. Tutte le spese di ritiro, riparazione o sostituzione rimangono a carico del Fornitore. Qualora sia possibile, su richiesta dell'Acquirente, la garanzia opererà anche per i prodotti venduti e consegnati ai clienti dell'Acquirente; ii) riconoscere una riduzione del prezzo di fornitura proporzionale al difetto ed al danno arrecato. L'opzione tra i rimedi di cui ai punti i) e ii) deve essere esercitata dall'Acquirente entro ... giorni dalla denuncia del vizio o difetto.
- 9.5 I prodotti contrattuali riscontrati non conformi all'ordine e/o viziati, qualora non fossero stati immediatamente respinti, saranno trattenuti a disposizione del Fornitore con tempestiva comunicazione allo stesso indirizzata. Gli oneri per le operazioni di ritorno dei prodotti viziati saranno ad esclusivo carico del Fornitore; i prodotti viaggeranno a esclusivo conto e rischio del Fornitore, ed inoltre con riserva di

addebito a suo carico di ogni onere sostenuto per la movimentazione e stoccaggio dei prodotti stessi nonché di ogni ulteriore costo e con riserva di rivalsa per gli utili commerciali mancanti.

9.6 Il Fornitore manleva l'Acquirente da ogni o qualsiasi responsabilità per danni cagionati a terzi dai prodotti forniti risultati difettosi. In particolare, il Fornitore dichiara che terrà indenne l'Acquirente da tutti i costi conseguenti a richieste di risarcimento o pretese di indennizzo avanzate da terzi in relazione a danni sorti in conseguenza dell'utilizzo dei prodotti, compresi i costi di procedimenti giudiziari o stragiudiziali promossi nei confronti dell'Acquirente.

## 10 Cause di forza maggiore

10.1 Il Fornitore e/o l'Acquirente non potranno considerarsi responsabili per il mancato adempimento, anche parziale, ad una delle proprie obbligazioni qualora sia conclamato oppure provino che l'inadempimento è dovuto ad un impedimento che non dipenda dal loro controllo; che non potevano essere ragionevolmente tenuti a prevedere, al momento della conclusione dell'ordine, la presenza di tale impedimento ed i suoi effetti sulla capacità di eseguire le proprie obbligazioni; e che non avrebbero potuto ragionevolmente evitare o superare tale impedimento o i suoi effetti.

10.2 Colui che invoca l'esonero dalla responsabilità è tenuto a comunicare alla controparte, appena possibile, e subito dopo essere venuto a conoscenza dell'impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità di eseguire i suoi obblighi, l'esistenza dell'impedimento, nonché gli effetti dello stesso sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni. Un'analoga comunicazione dovrà essere data non appena venga meno la causa di esonero dalla responsabilità. Chi ometta l'una o l'altra comunicazione sarà responsabile dei danni che avrebbero potuto essere altrimenti evitati.

10.3 In ogni caso, se le cause di esonero continuano a sussistere per un periodo superiore a 6 mesi ciascuno avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale mediante comunicazione scritta alla controparte, escludendo che in tal caso per alcuna delle parti sorgano/derivino oneri o diritti suppletivi.

## 11 Riservatezza di dati ed informazioni

11.1 Il Fornitore si impegna, per conto proprio e del proprio personale, dipendenti e collaboratori, ai sensi degli artt. 1381, 2048 e 2049 c.c., a mantenere confidenziali, non fare uso, a non comunicare a terzi e a non divulgare e/o rivelare con qualunque mezzo, direttamente o indirettamente, Informazioni Riservate dell'acquirente. L'obbligo di

riservatezza ha una durata di 5 (cinque) anni dalla conclusione del Contratto. Le Informazioni Riservate comprendono le informazioni e/o i dati e/o il know-how dell'acquirente, in qualsivoglia forma e su qualsivoglia supporto, a prescindere dal mezzo nel quale sono inseriti e dalla modalità di loro divulgazione, ad esempio scambiati nell'ambito di interlocuzioni verbali (anche nel corso di conversazioni telefoniche, riunioni, visite aziendali o via video-chiamata) e/o nella corrispondenza scritta.

11.2 L'obbligo di cui al comma precedente si applica anche alle notizie relative all'Acquirente da questi indicate come riservate.

## 12 Conformità a norme e principi ex D.lgs. 231/2001

12.1 Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del D.lgs. 08 giugno 2001, n. 231 ("Decreto"), del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ("Modello") e del Codice Etico attualmente in vigore presso l'Acquirente e pubblicati sul sito internet [...] o messi a disposizione del Fornitore stesso.

12.2 Il Fornitore si impegna - anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. - a tenere una condotta conforme alle previsioni contenute nei documenti e negli atti sopra citati, astenendosi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel Decreto e riportate nel Modello, verificando periodicamente eventuali modifiche e/o aggiornamenti di quest'ultimo in pendenza del rapporto contrattuale.

12.3 Il Fornitore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale dell'Acquirente e della volontà di quest'ultima di iniziare e mantenere un rapporto contrattuale con il Fornitore. La violazione di prescrizioni contenute nel Modello o la commissione di reati richiamati dal Decreto da parte del Fornitore o suoi eventuali collaboratori, costituisce pertanto un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e legittima l'Acquirente a risolvere il rapporto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

12.4 Il Fornitore manleva fin d'ora l'Acquirente per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima in conseguenza della violazione di prescrizioni contenute nel Modello Integrato da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori

## 13 Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione del rapporto contrattuale sarà esclusivamente competente il Tribunale di Vicenza (Italia).

**Accettazione.** Il Fornitore dichiara di aver letto attentamente le Condizioni Generali di Acquisto su esposte e di approvarle espressamente nella loro totalità, senza eccezione alcuna.

Luogo e data:

\_\_\_\_\_

Il Fornitore (timbro e firma)

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, vengono approvate specificatamente dal Fornitore le seguenti clausole: **1.4.** (efficacia delle condizioni generali); **3.1.** (qualità essenziali); 4.2 (passaggio dei rischi); 5.3. (essenzialità dei termini di consegna); **8.** (incedibilità del credito); 9.1. (conformità prodotti e manleva); **9.3.** (vizi apparenti e denuncia); 9.6. (responsabilità per danni a terzi e manleva); 10. (cause di forza maggiore); **11.1.** (riservatezza di dati ed informazioni); **12.3 e 12.4** (Conformità a norme e principi ex D.lgs. 231/2001) **13.** (risoluzione delle controversie).

Il Fornitore (timbro e firma)

\_\_\_\_\_